

L'accidentalità alla luce del dovere di trasparenza

di Mario Dal Cin

Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte d'Appello di Torino in materia di r.c. da acqua condotta

Nelle polizze di responsabilità civile e, più precisamente, relativamente ai rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, è sempre presente la garanzia accessoria detta "acqua condotta".

Questa garanzia è di scarso peso nelle coperture di r.c. aziendale, mentre assume grande rilievo delle polizze "globali fabbricati civili", perché gran parte dei sinistri che colpiscono queste coperture è riconducibile a danni da fuoriuscita d'acqua dagli impianti idrici, di condizionamento o di riscaldamento degli immobili assicurati.

Detta garanzia, però, opera in quanto la fuoriuscita d'acqua sia determinata da "rottura accidentale" dei citati impianti. Se la causa è diversa, la garanzia non è operante.

Ma cosa si intende per "rottura accidentale" è questione che gli assicuratori non hanno mai voluto dire in termini chiari, comprensibili ai fruitori di assicurazione e agli stessi agenti di assicurazione.

Occorre ricordare che, sul significato da attribuire a questa espressione, tra gli stessi assicuratori vi sono almeno tre tesi che si contrappongono. E pure la dottrina è divisa sull'argomento.

La giurisprudenza di legittimità in materia, invece, può considerarsi consolidata, anche se vi sono state due isolatissime sentenze dissonanti.

La Sezione Tecnica R.C. Generale dell'ANIA, all'epoca presieduta da Armando Fedeli, tecnico di vaglia e di chiara fama, designato da Generali, prese atto della non sostenibilità in giudizio delle tesi sull'accidentalità tanto care agli assicuratori e modificò di conseguenza il testo della polizza di r.c. di riferimento, abrogando ogni riferimenti ai "fatti accidentali". Integrò, però, le "esclusioni" così bene che, come avemmo modo di scrivere, la garanzia di r.c. verso terzi venne circoscritta ai soli casi di responsabilità oggettiva o presunta,

con una formulazione chiarissima, all'insegna della massima trasparenza e, quindi, conoscibilità. Peccato che una tale polizza non poteva venir proposta se non al peggior dei nemici, perché praticamente inutile per gli assicurati.

C'è da ricordare, tuttavia, che Fedeli venne anticipato dal Lloyd Adriatico, reduce da una vittoriosa vertenza risolta dalla Cassazione.

C'è anche da dire che, per quanto è dato sapere, Generali non seguì l'insegnamento del suo alto rappresentante e restò ancorata al criterio dell'accidentalità. Una posizione di principio che venne mantenuta ferma anche quando compagnie del calibro di Ras, Cattolica e Zurigo buttarono a mare l'accidentalità, ma senza sostituirla con le esclusioni presenti nella polizza di riferimento ANIA, per non turlupinare i propri clienti.

Prima di Appello Torino (la sentenza qui commentata reca la data del 12 marzo 2004 e si può leggere in Responsabilità Civile e Previdenza, n. 2/2005), tuttavia, la giurisprudenza non si era mai occupata dell'accidentalità in relazione alle polizze globali fabbricati, ma soltanto in riferimento alle coperture di r.c. aziendale.

Le prime sono assai più diffuse delle seconde e, come detto, i danni

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it